

Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 30

Indennità lavoratori del settore agricolo

DL	Norme richiamate	Sintesi
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. <i>T.U.I.R.</i>	Operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro nel 2019: indennità una tantum di 600 euro, non tassata a fini IRPEF (e addizionali)
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.		
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.		